

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966)

Articolo 13.

1. Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all'istruzione. Essi convengono sul fatto che l'istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che l'istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

2. Gli Stati Parti del presente Patto, al fine di assicurare la piena attuazione di questo diritto, riconoscono che:

a) l'istruzione primaria deve essere obbligatoria e accessibile gratuitamente a tutti;

b) l'istruzione secondaria, nelle sue diverse forme, inclusa l'istruzione secondaria tecnica e professionale, deve essere resa generale ed accessibile a tutti con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita;

c) l'istruzione superiore deve essere resa accessibile a tutti su un piano d'uguaglianza, in base alle attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita;

d) l'istruzione di base deve essere incoraggiata o intensificata, nella misura del possibile, a beneficio degli individui che non hanno ricevuto istruzione primaria o non ne hanno completato il corso;

e) deve perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado, stabilirsi un adeguato sistema di borse di studio e assicurarsi un continuo

miglioramento delle condizioni materiali del personale insegnante.

3. Gli Stati Parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione, e di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.

4. Nessuna disposizione di questo articolo sarà interpretata nel senso di recare pregiudizio alla libertà degli individui e degli enti di fondare e dirigere istituti di istruzione, purché i principi enunciati nel 1° paragrafo di questo articolo vengano rispettati e l'istruzione impartita in tali istituti sia conforme ai requisiti fondamentali che possano essere prescritti dallo Stato.

Convenzione concernente la lotta contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento

Adottata il 14 dicembre 1960, entrata in vigore il 22 maggio 1962.

Articolo 5

1. Gli Stati parte della presente Convenzione concordano:

a) Che l'educazione deve tendere al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e che deve favorire la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali o religiosi, e inoltre lo sviluppo delle attività dell'ONU per il mantenimento della pace;

b) Che è importante rispettare la libertà dei genitori, o in caso dei tutori legali, di:

primo, scegliere per i loro figli istituzioni che non siano quelle pubbliche, ma conformi alle norme minimali che

possono essere prescritte o approvate dalle autorità competenti;

secondo, di far assicurare, secondo le modalità d'applicazione proprie alla legislazione di ogni Stato, l'educazione religiosa e morale dei figli conformemente alle loro convinzioni; che inoltre nessuna persona e nessun gruppo dovrebbero essere costretti a ricevere un'istruzione religiosa incompatibile con le loro convinzioni;

c) Che è importante riconoscere ai membri delle minoranze nazionali il diritto di esercitare delle attività educative che siano loro proprie, compresa la gestione scolare e, secondo la politica di ogni Stato in materia di educazione, l'impiego o l'insegnamento della propria lingua, a condizione tuttavia che:

i) Questo diritto non venga esercitato in modo che impedisca ai membri delle minoranze di comprendere la cultura e la lingua dell'insieme della collettività e di prendere parte alle sue attività, o in modo da compromettere la sovranità nazionale;

ii) Il livello dell'insegnamento in queste scuole non sia inferiore al livello generale prescritto o approvato dalle autorità competenti; e

iii) Il frequentare le dette scuole sia facoltativo.

2. Gli Stati parte della presente Convenzione si impegnano a prendere tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione dei principi emessi al paragrafo 1 del presente articolo.

Risoluzione del Parlamento Europeo LIBERTA' D'INSEGNAMENTO NELLA COMUNITA' EUROPEA approvata il
13.03.1984

IL PARLAMENTO EUROPEO

a. viste le proposte di risoluzione presentate rispettivamente il 9.10.81 dall'On Vié sulla Libertà

d'insegnamento nella Comunità (doc. 1-585/81), il 25.5.83 dagli Onn. Sassano e altri sulla Libertà d'insegnamento in Europa (doc. 1-356/83) e il 6.1.83 dall'On. Horgan sull'istruzione pluriconfessionale (doc. 1-1085/82),

b. vista la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione gioventù-cultura- educazione-informazione-sport (doc. 1-1456/83),

c. nel riaffermare i principi stabiliti dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 10.12.1948, segnatamente all'art. 26 concernente il diritto all'istruzione e il diritto dei genitori di decidere in merito al tipo di formazione da dare ai propri figli, nonché dal Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 19.12.1966, specie dal suo art. 13 concernente il diritto di ciascuno all'istruzione e la libertà di aprire e gestire istituti d'istruzione,

d. richiamandosi alla Convenzione Internazionale contro la discriminazione nel campo dell'educazione adottata dalla 11° Conferenza Generale dell'UNESCO a Parigi del 14.12.1960 e più specificatamente agli art. 4 e 5 della stessa, relativi all'uguaglianza di possibilità e di trattamento nel campo dell'istruzione e al..rispetto della libertà dei genitori a scegliere per i propri figli istituzioni diverse da quelle gestite dalle pubbliche autorità,

e. richiamandosi alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4.11.1950, e in particolare all'art. 9 relativo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, nonché all'art. 2 del primo Protocollo aggiuntivo di detta Convenzione, del 20.3.82, relativo al diritto all'istruzione,

- f. in ossequio alla giurisprudenza in materia di diritto all'istruzione e di diritto dei genitori a decidere in merito all'istruzione dei figli della Corte-Europea dei diritti dell'uomo, e segnatamente alla sentenza del 7.12.196, serie A, n. 26, che conferma il diritto inalienabile dei genitori alla libera scelta educativa per i propri figli, conformemente al Primo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
- g. vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Co M.- missione del 5 aprile 1977 sulla tutela dei diritti fondamentali (1),
- h. vista la risoluzione del Parlamento del 7 luglio 1983 sulle scuole europee (2), avuto altresì riguardo alla situazione di accentuato pluralismo esistente in materia di istruzione negli Stati membri,
- i. considerando la prossima adesione della Spagna e del Portogallo,

CHIEDE

I. Che vengano riconosciuti i seguenti principi nell'ambito della Comunità europea:

- 1. tutti i bambini e gli adolescenti hanno diritto di ricevere un'istruzione; tale diritto comprende il diritto di ciascun fanciullo di sviluppare al massimo le proprie attitudini e capacità: i genitori hanno diritto di decidere in merito all'istruzione per i loro figli minorenni, secondo principi istituzionali comuni e le relative norme d'attuazione;
- 2. tutti i bambini e gli adolescenti hanno diritto all'istruzione e all'insegnamento senza discriminazione di sesso, di razza, di convinzioni filosofiche o religiose. di nazionalità o di condizione sociale o economica;

- 3. per l'accesso ad una scuola che riceve fondi pubblici non devono essere determinanti le condizioni economiche dei genitori o le origini del fanciullo dal punto di vista sociale, razziale o etnico, ma le attitudini e le inclinazioni di quest'ultimo;
- 4. il sistema scolastico deve rispondere alle relative disposizioni della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali, ai dettami del diritto comunitario concernenti soprattutto l'istruzione dei figli dei lavoratori migranti, come pure alla costituzione e alle esigenze culturali e sociali dello Stato membro in questione;
- 5. l'istruzione e l'insegnamento hanno per obiettivo il completo sviluppo della personalità, come pure un maggior rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- 6. la libertà di insegnamento e di istruzione deve essere garantita;
- 7. la libertà di insegnamento e di istruzione comporta il diritto di aprire una scuola e svolgere attività didattica;
 - tale libertà comprende inoltre il diritto dei genitori di scegliere per i propri figli tra le diverse scuole equiparabili, una scuola in cui questi ricevano l'istruzione desiderata; parimenti, ogni fanciullo deve poter frequentare una scuola che, sul piano formativo e didattico, non privilegi alcuna religione o concezione filosofica;
 - non può essere compito dello Stato raccomandare o privilegiare scuole confessionali in generale, oppure scuole ispirate ad una determinata confessione, né può lo Stato fare raccomandazioni o dare preferenze del genere a favore dell'istruzione non confessionale;

- in virtù del diritto che è stato loro riconosciuto, spetta ai genitori decidere in merito alla scelta della scuola per i loro figli fino a quando questi ultimi non abbiano la capacità di fare autonomamente tale scelta. Compito dello Stato è di consentire la presenza degli istituti di insegnamento pubblico o privato all'uopo necessari;
- il rispetto della libertà di coscienza si impone sia agli istituti pubblici che fanno direttamente capo all'autorità dello Stato che agli istituti parificati o convenzionati;

8. gli istituti di insegnamento fondati per libera iniziativa, che soddisfino alle condizioni oggettive indicate dalla legge per il rilascio dei diplomi, sono riconosciuti dallo Stato. Essi attribuiscono i medesimi titoli delle scuole statali;
9. il diritto alla libertà d'insegnamento implica per sua natura l'obbligo per gli Stati membri di rendere possibile l'esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti all'adempimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti, senza discriminazione nei confronti degli organizzatori, dei genitori, degli alunni e del personale; a ciò non osta però che da parte degli istituti d'insegnamento fondati per libera iniziativa si esiga un certo contributo proprio, quale espressione della responsabilità propria a sostegno della loro indipendenza;
10. spera che i principi, sopra esposti riguardanti la libertà d'istruzione verranno pienamente rispettati dalla

Spagna e dal Portogallo, con la loro adesione alla Comunità;

II. Che, per l'attuazione dei principi sopraelencati, vengano adottate le seguenti misure:

1. al fine di agevolare l'assunzione postscolastica di attività professionali, il Consiglio emana, deliberando, a norma dell'articolo 57 del Trattato CEE, direttive intese al reciproco riconoscimento di certificati, diplomi e altri titoli, ponendo su un piano di parità, i titoli rilasciati dalle scuole statali e dalle scuole riconosciute dallo Stato; la Commissione deve vigilare affinché nell'applicazione di questa direttiva venga garantita tale libertà negli Stati membri;
2. i Ministri della Pubblica Istruzione riuniti in sede di Consiglio adottano, al fine di garantire la libera e indiscriminata circolazione nella Comunità di quanti abbiano terminato gli studi — siano essi avvenuti in scuole statali o in scuole riconosciute dallo Stato —, adeguate raccomandazioni, onde raggiungere una equipollenza sostanziale fra titoli rilasciati da scuole statali e quelli rilasciati da scuole riconosciute dallo Stato;
3. le procedure applicabili in caso di violazione dei diritti fondamentali e dei principi giuridici generali enunciati nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, riconosciuta dalla Comunità europea, si applicano anche in caso di violazioni della libertà di istruzione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai Ministri della Pubblica Istruzione, al Consiglio, alla Commissione e ai governi della Spagna e del Portogallo.